



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
E-MAIL [ragioneria@comunemale.it](mailto:ragioneria@comunemale.it)  
[comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
**N. 173 / RAG DEL 29.12.2017**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  
RISCOSSI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2017.**

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto che per il combinato disposto dagli artt. 30, comma 2^, della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 e art. 41, comma 4^, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il provento dei diritti di segreteria e ripartito come segue :

- al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dal Ministero dell'Interno: - 10%
- al Comune: - 90%

- al Segretario comunale: - 75% della quota spettante al Comune attinente ai soli diritti di cui ai numero 1-2-3-4-5 della Tabella D allegata alla premessa legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento.

Richiamato il D.M. 13 luglio 1995 con il quale, in ottemperanza all'art. 8, comma 5, del D.L. 30 giugno 1995, n. 267, reiterato dal D.L. 1 settembre 1995, n. 367, che ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti di segreteria e la relativa modulistica.

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza.

Considerato che il comma 80 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 prevedeva di attribuire alla Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.

Osservato come l'art. 18 comma 121 della Legge Regionale 23/10/1998, n. 10 stabilisse che a decorrere dal 01/01/1998 i diritti di segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della Legge 604/62 riscossi dai Comuni della R.T.A.A. fossero versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Segretari comunali.

Vista la circolare n. 1/EL/1999 della Regione Trentino Alto Adige – Ripartizione Enti Locali e Servizi Elettorali, con la quale sono dettate le modalità ed i termini per effettuare il versamento dei diritti di segreteria di spettanza della Regione.

Visto che l'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 1/2010 concernente “Nuove disposizioni in materia di segretari comunali”, dispone che i versamenti dei diritti di segreteria effettuati a partire dal 01 gennaio 2011, anziché alla Regione Trentino Alto Adige vengano versati alla Provincia Autonoma di Trento, inizialmente mantenendo le tempistiche dei versamenti e le modalità di rendicontazione già in essere.

Richiamato il D.L. 24.06.2014 n. 90 il quale prevede, fra l'altro la soppressione della compartecipazione dei Segretari comunali ai diritti di rogito con decorrenza 24 giugno 2014, mentre la Circolare n. 2/EL/2014 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Ripartizione II^ - Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza – dd. 10.07.2014 conferma, in forza della predette disposizione di legge, l'obbligo in capo alle Amministrazioni Comunali di disporre il versamento in favore della Provincia della quota del 10% dei diritti di segreteria, nel rispetto di quanto previsto all'art. 69bis del D.P.Reg. n. 2/L/2005 e ss.mm. e come precedentemente effettuato;

Visto che la legge 11 agosto 2014 n.114 di conversione del D.L. 90/2014 ha reintrodotto la compartecipazione dei segretari ai diritti di rogito in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento in particolare l'art. 10 dispone che:

«2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.»

Ritenuto pertanto di attenersi alle disposizioni di cui sopra e di effettuare regolarmente, a scadenza trimestrale, la determinazione dei diritti di segreteria e la loro ripartizione tra la quota di spettanza del Comune e quella di pertinenza provinciale;

Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel 4<sup>a</sup> trimestre dell'anno 2017, nel complessivo riassuntivo importo di 1.460,64.- così suddiviso :

- diritti di segreteria generici .....	Euro	39,23.-
- diritti di rogito (*) .....	Euro	0,61.-
- diritti per rilascio carte di identità .....	Euro	362,30.-
- diritti di segreteria su certificati urbanistici .....	Euro	1.058,50.-
(*) detratti Euro 245,00.- accertati in eccedenza sul 3 <sup>a</sup> trimestre 2017		

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Evidenziato nel contempo come, in forza delle disposizioni normative e nel rispetto del limite percentuale di 1/5 sopra richiamato, al Segretario comunale spettano per il 4<sup>a</sup> trimestre 2017 l'importo di Euro 0,41.-

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

## D E T E R M I N A

1. Di ripartire l'importo dei diritti di segreteria riscossi nel 4<sup>^</sup> trimestre 2017 come risulta dall'allegato prospetto sub a) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di provvedere alla liquidazione della quota spettante al Segretario comunale per il 4<sup>^</sup> trimestre 2017, per complessivi Euro **0,41.-** previe ritenute di legge, prendendo atto che nel corso dell'esercizio non gli sono state corrisposte somme per lo stesso titolo e che complessivamente le somme predette sono contenute entro il limite massimo di 1/5 dello stipendio attribuito per lo stesso anno.
3. Di provvedere alla liquidazione della quota spettante alla Provincia Autonoma di Trento pari ad Euro **3,99.-** da versarsi sul conto corrente della Tesoreria provinciale acceso presso Unicredit S.P.A. -agenzia Trento Galilei- con la seguente causale "Comune di Malè, versamento dei diritti di segreteria, anno 2017, trimestre 4<sup>^</sup>".
4. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 0,41.- spettanti al Segretario nonché Euro 3,99.- spettanti alla Provincia Autonoma di Trento così come indicato nella tabella:
5. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 4,40.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	COFOG	bilancio	esigibilità	impegno
0,41	01	02	1	01	01.1	2017	2017	906
3,99	01	02	1	04	01.1	2017	2017	907
cap. art.	descrizione							
1212/22	<i>Quota diritti di rogito spettante al Segretario comunale</i>							
1251/313	<i>Quota diritti di segreteria spettanti alla Provincia</i>							
conto finanziario	descrizione							
U.1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>							
U.1.04.01.02.001	<i>Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome</i>							

6. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di accertare l'entrata di Euro 1.460,64.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

importo	UEB 267	Titolo	Tipologia	Categoria	bilancio	esigibilità	accertamento
1.058,50	3010200	3	0100	02	2017	2017	1581
39,23	3010630	3	0100	02	2017	2017	1582
362,30	3010630	3	0100	02	2017	2017	1583
0,61	3010605	3	0100	02	2017	2017	1568
cap. art.	descrizione						
6250/3	<i>Diritti di segreteria su concessioni edilizie</i>						
6300/2	<i>Diritti di segreteria su certificati</i>						
6300/3	<i>Diritti per il rilascio di carte di identità</i>						
6050/1	<i>Diritti di segreteria su contratti</i>						
conto finanziario	descrizione						
E.3.01.02.01.032	<i>Proventi da diritti di segreteria e rogito</i>						

8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to – Adriana Paternoster -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

Malé lì, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---